



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 6 giugno 2024
(OR. en)

10345/24
PV CONS 27
COMPET 593
IND 283
MI 543
RECH 248
ESPACE 53

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Competitività (mercato interno, industria, ricerca e spazio))
23 e 24 maggio 2024

SESSIONE DI GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2024

1. Adozione dell'ordine del giorno

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel documento 9934/24.

Attività non legislative

SPAZIO

2. Normativa spaziale europea: sicurezza, resilienza e sostenibilità delle attività spaziali nell'Unione
Scambio di opinioni 9370/24
3. Politica spaziale europea – Preparazione del Consiglio "Spazio" 9344/24 + ADD 1
4. Conclusioni sul tema "Rafforzare la competitività dell'Europa grazie allo spazio"
Scambio di opinioni 9318/24

RICERCA

5. **Regolamento relativo a un'iniziativa EuroHPC per le start-up al fine di rafforzare la leadership europea nell'intelligenza artificiale affidabile (base giuridica proposta dalla Commissione: articolo 188 TFUE)**  **C** 9700/24
Accordo politico (*)

Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico nel documento summenzionato.

6. **Raccomandazione del Consiglio relativa al rafforzamento della sicurezza della ricerca (base giuridica proposta dalla Commissione: articolo 292 e articolo 182, paragrafo 5, TFUE)**  **C** 9831/24
Adozione (*) **9097/24**
+ 9097/1/24 REV 1
(en)

Il Consiglio ha adottato il testo della raccomandazione di cui ai suddetti documenti.

7. **Conclusioni sulla valorizzazione delle conoscenze**  9330/1/24 REV 1
Approvazione

Il Consiglio ha approvato il testo delle conclusioni che figurano nel suddetto documento.

8. Conclusioni sulla valutazione ex post di Orizzonte 2020
Approvazione

 9329/1/24 REV 1

Il Consiglio ha approvato il testo delle conclusioni che figurano nel suddetto documento.

9. Ricerca e innovazione nel campo dei materiali avanzati
Dibattito orientativo

 9333/24

Il Consiglio ha svolto un dibattito orientativo.

Varie

Spazio

10. a) Programma di lavoro della presidenza entrante
Informazioni fornite dall'Ungheria

b) Accelerare l'uso dello spazio in Europa¹
Informazioni

9485/24

Ricerca

c) Programma di lavoro della presidenza entrante
Informazioni fornite dall'Ungheria

¹ Presentazione da parte del direttore generale dell'Agenzia spaziale europea (ESA).

SESSIONE DI VENERDÌ 24 MAGGIO 2024

11. Approvazione dei punti "A"

- a) **Elenco non legislativo** 9937/24

Il Consiglio ha adottato tutti i punti "A" elencati nel documento succitato, compresi tutti i documenti linguistici COR e REV presentati per adozione.

- b) **Elenco legislativo** (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea) 9938/24

Mercato interno e industria

Direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità

Adozione dell'atto legislativo

approvato dal Coreper, parte prima, del 15 maggio 2024

 9264/1/24 REV 1
+ ADD 1
PE-CONS 9/24
DRS

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato, con l'astensione di Belgio, Bulgaria, Cechia, Germania, Estonia, Lituania, Ungheria, Malta, Austria e Slovacchia, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 50, paragrafo 1, articolo 50, paragrafo 2, lettera g), e articolo 114 TFUE).

Le dichiarazioni relative a questo punto figurano nell'allegato.

Giustizia e affari interni

Modifiche del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce il codice frontiere Schengen

Adozione dell'atto legislativo

approvato dal Coreper, parte seconda, del 15 maggio 2024

 9743/1/24 REV 1
+ ADD 1 REV 1
PE-CONS 40/24
+ **COR 1 (el)**
JAI

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato, con l'astensione di Spagna e Slovenia, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 77, paragrafo 2, lettere b) ed e), e articolo 79, paragrafo 2, lettera c), TFUE).

Le dichiarazioni relative a questo punto figurano nell'allegato.

MERCATO INTERNO E INDUSTRIA

Attività non legislative

12. Conclusioni su un'industria europea competitiva quale motore del nostro futuro verde, digitale e resiliente
Approvazione 9893/24 + ADD 1
13. Conclusioni su un mercato unico a vantaggio di tutti
Approvazione 9715/24
+ADD 1 REV 1
14. Conclusioni sulla relazione speciale n. 28/2023 dal titolo "Appalti pubblici nell'UE – Meno concorrenza per i contratti di lavori, beni e servizi aggiudicati nel periodo 2011 - 2021"
Approvazione 9963/24

Varie

15. a) **Comunicazione sulle biotecnologie**  9163/1/24 REV 1
Informazioni fornite dalla Commissione

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione.

- b) **Dichiarazione ministeriale a seguito della riunione D9+**  9760/24
Informazioni fornite dalla delegazione irlandese

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla delegazione irlandese.

- c) **Pacchetto di misure europee a favore di una politica sostenibile in materia di carbonio per l'industria chimica**  10082/1/24 REV 1
Informazioni fornite dalle delegazioni francese, dei Paesi Bassi, irlandese, ceca, spagnola, slovacca e rumena

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalle delegazioni francese, dei Paesi Bassi, irlandese, ceca, spagnola, slovacca e rumena.

d) Rafforzare l'industria europea per stimolare la competitività

 10158/1/24 REV 1

Informazioni fornite dalla delegazione spagnola a nome delle delegazioni portoghese, greca e spagnola

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla delegazione spagnola a nome delle delegazioni portoghese, greca e spagnola.

Il punto è stato trattato in seduta pubblica.

**e) Attuali proposte legislative
(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16,
paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)**

 

i) Regolamento sulla sicurezza dei giocattoli e che abroga la direttiva 2009/48/CE 12234/23 + ADD 1

ii) Regolamento relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali 12976/23
+ **12976/1/23
REV 1 (en)**

iii) Regolamento relativo alla concessione di licenze obbligatorie per la gestione delle crisi, che modifica il regolamento (CE) n. 816/2006 8901/23 + ADD 1

iv) Pacchetto per una riduzione degli oneri amministrativi pari al 25 % 10157/24
Informazioni fornite dalla presidenza

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza.

f) Necessità di eliminare le restrizioni territoriali dell'offerta nel mercato unico

 9757/24

Informazioni fornite dalla delegazione dei Paesi Bassi, sostenuta dalle delegazioni belga, croata, danese, lussemburghese, slovacca e ceca

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla delegazione dei Paesi Bassi, sostenuta dalle delegazioni belga, croata, danese, lussemburghese, slovacca e ceca.

- g) Altre attività concernenti la dichiarazione di distacco dei lavoratori (dichiarazione elettronica)** ☐ 10061/24
10336/24
Informazioni fornite dalle delegazioni tedesca, ceca e lituana

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalle delegazioni tedesca, ceca, lituana, irlandese, polacca, greca, slovena, ungherese e portoghese.

- h) Dichiarazione dei ministri europei sulla regolamentazione e l'armonizzazione degli articoli pirotecnici nel mercato unico** ☐ 10160/24
Informazioni fornite dalle delegazioni belga, dei Paesi Bassi e lussemburghese

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalle delegazioni belga, dei Paesi Bassi e lussemburghese.

- i) Informazioni sulla recente decisione delle autorità statunitensi in merito a nuovi dazi doganali su un elenco di importazioni dalla Cina 10068/24
Informazioni fornite dalla delegazione francese
- j) Giornata della concorrenza 10067/24
Informazioni fornite dalla presidenza
- k) Programma di lavoro della presidenza entrante
Informazioni fornite dall'Ungheria

-
- ① Prima lettura
- ☐ Dibattito pubblico proposto dalla presidenza (articolo 8, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio)
- ☐ Punto basato su una proposta della Commissione
- (*) Punto sul quale può essere chiesta una votazione

Dichiarazioni relative ai punti "A" legislativi di cui al doc. 9938/23

Punto 1 dell'elenco dei punti "A": **Direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità**
Adozione dell'atto legislativo

DICHIARAZIONE COMUNE DI ESTONIA, LITUANIA E SLOVACCHIA

"L'Estonia, la Lituania e la Slovacchia hanno fermamente sostenuto e accolto con favore l'obiettivo generale della direttiva per quanto riguarda la protezione dei diritti umani e dell'ambiente. Siamo certi che le imprese, specialmente le grandi imprese, svolgano un ruolo importante e persino cruciale per quanto riguarda la sostenibilità, poiché i mezzi di produzione di beni e servizi hanno un impatto significativo sull'ambiente e sui principi in materia di diritti umani.

Tuttavia, nel corso dei negoziati abbiamo più volte affermato che obblighi chiari e fattibili in materia di dovere di diligenza sono un prerequisito per il conseguimento degli obiettivi della direttiva. Restiamo preoccupati per il fatto che l'applicazione di disposizioni giuridicamente poco chiare possa creare oneri amministrativi eccessivi sia per gli Stati membri che per le imprese, oltre a ridurre la competitività. In particolare, nonostante l'ambito di applicazione del testo finale sia più limitato, le numerose piccole e medie imprese rimangono indirettamente soggette agli obblighi della direttiva per tutta la catena di attività.

Più specificamente, la logica dell'allegato continua a sollevare interrogativi sul modo di definire obblighi giuridicamente chiari e comprensibili nel diritto nazionale e, al tempo stesso, di conseguire obblighi unificati in tutta l'Unione europea. Inoltre, l'applicazione della responsabilità civile alle violazioni di obblighi poco chiari è un altro aspetto preoccupante dell'attuazione. Riteniamo altresì che l'aggiunta di misure di accesso alla giustizia nella disposizione relativa alla responsabilità civile perturbi in modo indebito e ingiustificato il diritto nazionale degli Stati membri. Infine, tali preoccupazioni, anche solo per quanto riguarda le ambiguità, potrebbero avere gravi ripercussioni sul recepimento della direttiva nel diritto interno.

In sintesi, nonostante diversi miglioramenti dell'ultimo minuto, il testo definitivo non risponde a tali preoccupazioni e restiamo pertanto preoccupati per gli oneri sproporzionati che si creeranno per gli Stati membri e le imprese. È altrettanto importante sottolineare che dette modifiche dell'ultimo minuto apportate al testo non sono state adeguatamente negoziate. Di conseguenza, il processo negoziale della direttiva si è purtroppo discostato dalle norme di cui all'accordo "Legiferare meglio" e siamo preoccupati che ciò possa costituire un precedente per il futuro.

Nel contesto sopra delineato, l'Estonia, la Lituania e la Slovacchia non possono purtroppo approvare il testo definitivo e si asterranno."

DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA

"L'Ungheria riconosce e promuove la parità tra uomini e donne conformemente alla legge fondamentale ungherese come pure al diritto primario, ai principi e ai valori dell'Unione europea, nonché agli impegni e ai principi derivanti dal diritto internazionale. La parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come valore fondamentale. In linea con quanto indicato e con la legislazione nazionale, l'Ungheria interpreta il concetto di "genere" come un riferimento alla parità di possibilità e opportunità tra donne e uomini. In linea con quanto indicato e con la legislazione nazionale, l'Ungheria interpreta il concetto di "genere" quale riferimento al sesso e il concetto di "parità di genere" quale riferimento alla parità di possibilità e opportunità tra donne e uomini nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859."

Punto 2 dell'elenco dei punti "A":

Modifiche del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce il codice frontiere Schengen
Adozione dell'atto legislativo

DICHIARAZIONE DELLA SPAGNA

"Schengen è uno dei risultati più tangibili del processo di integrazione dell'Unione europea e di conseguenza uno dei punti di forza più visibili e fondamentali dell'Unione, riconosciuto come tale dai nostri cittadini. Pertanto, la Spagna ritiene che ogni modifica del codice frontiere Schengen debba essere proporzionata, al fine di preservare l'essenza dello spazio Schengen e mantenere l'integrità dell'*acquis* di Schengen.

La riforma del codice frontiere Schengen rimane di fondamentale importanza per dotare lo spazio comune senza frontiere interne delle misure e degli strumenti necessari per preservare la libertà di circolazione, garantendo nel contempo la sicurezza dello spazio comune.

A tale riguardo, la Spagna ha espresso ripetutamente la propria preoccupazione e opposizione in merito ad alcune delle principali disposizioni della proposta per i seguenti motivi.

In primo luogo, per via delle maggiori possibilità di ripristinare i controlli alle frontiere interne e della durata di tale misura. Rispettare i principi di necessità e proporzionalità non significa solo fissare una data precisa per l'abolizione dei controlli alle frontiere interne. Significa soprattutto, come sottolineato più volte dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, garantire che non sia messo a repentaglio il principio della libera circolazione delle persone e fornire una risposta comune alle situazioni che compromettono seriamente l'ordine pubblico o la sicurezza interna. La Spagna ritiene che i termini per la proroga dei controlli alle frontiere interne previsti dalle modifiche siano sproporzionati quanto a estensione e avranno un impatto negativo sul normale funzionamento dello spazio Schengen e sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri.

In secondo luogo, la Spagna ritiene che la procedura per il trasferimento delle persone rintracciate nelle zone di frontiera (articolo 23 bis) sia intesa a evitare la necessità di ricorrere al ripristino dei controlli alle frontiere interne. Pertanto, in relazione al paragrafo 5 dell'articolo 23 bis, la Spagna ritiene che il ricorso alla procedura di trasferimento sia possibile solo nei casi in cui i controlli alle frontiere interne non siano stati ripristinati. La natura di questa procedura come misura alternativa, non complementare, al ripristino dei controlli alle frontiere interne non dovrebbe essere decisa su base bilaterale. Dovrebbe invece essere oggetto di un'intesa comune e di un'attuazione armonizzata in tutta l'UE, in base al principio secondo cui il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne dovrebbe essere una misura eccezionale da utilizzare solo in ultima istanza. Alla luce di quanto precede, la Spagna non potrà accettare di ricorrere a tale procedura in un contesto di cooperazione bilaterale nei casi in cui i controlli alle frontiere interne siano stati ripristinati. Inoltre, la procedura di trasferimento deve essere considerata una delle varie misure alternative a disposizione degli Stati membri per migliorare la cooperazione reciproca. Pertanto, non costituisce in alcun modo una condizione preliminare per la revoca dei controlli alle frontiere interne da parte di uno Stato membro ed è sempre basata sull'accettazione reciproca da parte dei due Stati membri interessati. Infine, la Spagna ritiene che le modifiche non prevedano le garanzie necessarie per applicare la procedura di trasferimento ai minori non accompagnati.

La Spagna ricorda che l'applicazione e l'interpretazione del regolamento devono essere conformi ai trattati e alla giurisprudenza consolidata della CGUE, particolarmente chiara nelle recenti sentenze del 2022 e del 2023.

La Spagna si astiene pertanto dal confermare l'accordo relativo al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell'Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone."

DICHIARAZIONE DELLA SLOVENIA

"La Repubblica di Slovenia riconosce la necessità di modificare il regolamento (UE) 2016/399 al fine di rafforzare la resilienza dello spazio Schengen e adeguare le norme esistenti a sfide nuove e in continuo divenire. Apprezziamo gli sforzi compiuti dalle presidenze spagnola e belga per raggiungere un accordo politico con il Parlamento europeo, in particolare per quanto riguarda le misure previste alle frontiere esterne dell'UE. Riteniamo tuttavia che il testo di compromesso finale (doc. ST 6331/24) non fornisca le garanzie necessarie o sufficienti quanto al fatto che le norme sul ripristino temporaneo dei controlli di frontiera contribuiranno effettivamente a porre rimedio allo stato attuale di Schengen e, in ultima analisi, a migliorare l'integrità del nostro spazio comune.

La Slovenia si compiace che l'accordo provvisorio sul quadro generale per il ripristino temporaneo (unilaterale) e la proroga dei controlli alle frontiere interne contenga alcune importanti garanzie volte ad assicurare che queste rimangano realmente misure eccezionali, proporzionate alla grave minaccia individuata e utilizzate come ultima risorsa. In uno spirito di compromesso, inoltre, non ci siamo opposti all'inclusione, tra i possibili motivi per il ripristino dei controlli alle frontiere interne, di una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna derivante da spostamenti non autorizzati su vasta scala di cittadini di paesi terzi. Tuttavia, la Slovenia è del parere che il quadro potrebbe essere più ambizioso e garantire una governance più solida dello spazio Schengen attraverso il coinvolgimento del Consiglio dell'UE nella procedura, in quanto ciò potrebbe contribuire alla fiducia reciproca tra gli Stati membri.

Allo stesso tempo, sebbene sia positivo il fatto di fissare termini massimi per il ripristino unilaterale dei controlli alle frontiere interne (in caso di eventi prevedibili), la Slovenia ritiene che la durata massima possibile di tre anni sia troppo lunga. A nostro avviso, due anni sono un periodo sufficiente per poter affrontare efficacemente la grave minaccia che ha dato origine al ripristino dei controlli, grazie al ricorso a misure alternative, comprese quelle introdotte o migliorate con il nuovo regolamento, e al rafforzamento della cooperazione di polizia tra gli Stati membri limitrofi. Inoltre, sebbene l'accordo provvisorio tenga conto della sentenza della CGUE del 26 aprile 2022 nelle cause riunite C-368/20 e C-369/20, secondo cui la medesima grave minaccia non può giustificare la proroga della misura oltre i tre anni, continua a essere nostra preoccupazione principale l'assenza di sufficienti garanzie che i controlli di lunga durata alle frontiere interne – la situazione in cui ci troviamo attualmente – saranno completamente eliminati o evitati in futuro (mentre potrebbero continuare, anche se con un'eventuale revoca di breve durata della misura).

Tenuto conto di quanto precede, la Repubblica di Slovenia si astiene pertanto sul testo di compromesso finale in vista di un accordo relativo alla *proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell'Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone.*"

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"L'articolo 23 bis e l'allegato XII del codice frontiere Schengen istituiscono una procedura di trasferimento tra Stati membri per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare fermati nelle zone di frontiera.

Tali disposizioni stabiliscono inoltre le modalità di tale procedura di trasferimento che possono essere applicate dagli Stati membri su base volontaria in un quadro di cooperazione bilaterale. Nel rispetto dei principi e delle condizioni di cui all'articolo 23 bis, gli Stati membri potrebbero prevedere, in questo quadro di cooperazione bilaterale, che in determinate situazioni la procedura di trasferimento possa essere esperita al momento del ripristino dei controlli alle frontiere interne, se giustificato dalle circostanze locali e sulla base di un'analisi dei rischi.

Il quadro di cooperazione bilaterale potrebbe anche contenere disposizioni sulla forma di partecipazione delle autorità nazionali competenti alle verifiche effettuate nelle zone di frontiera ai fini della procedura di trasferimento. Potrebbe inoltre includere modalità di condivisione delle informazioni tra le autorità nazionali competenti, affinché siano tutte tenute aggiornate sulle verifiche in corso in tale contesto, in particolare quando non sono fisicamente presenti durante le verifiche stesse."